

# SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI - PARTE GENERALE

**L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA  
LE FIGURE DI RIFERIMENTO**



# Da chi dipende la sicurezza

Iniziamo da una semplice attività:

- Prendi un foglio di carta e una penna.
- Rifletti qualche istante e rispondi a questa domanda: **da chi (cioè da quali figure) dipende la sicurezza in azienda?**

Prova ad attribuirti un punteggio per ognuno dei ruoli indovinati.

- Probabilmente alcuni delle figure qui riportate non ti sono chiare. Proviamo con le prossime slide a capire chi sono e cosa fanno (o devono fare).





# Il datore di lavoro (DL)

Il DL è il *«titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell'attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa»*. (Art. 2, D. Lgs. 81/08)

- La definizione di datore di lavoro porta a compimento la separazione tra la codifica civilistica e la materia prevenzionistica:
  - Datore di lavoro civilistico: colui che è titolare del rapporto contrattuale di lavoro
  - Datore di lavoro prevenzionistico: colui che risulta realmente titolare dei poteri decisionali e di spesa e che agisce sull'intero complesso aziendale (**Principio di effettività**).
- Nella 626 si diceva che il datore di lavoro è colui che **«è titolare»** dei poteri decisionali e di spesa, nell'81 si dice che **«esercita»** i poteri decisionali e di spesa.





# Cosa deve fare il DL?

La risposta è in un certo senso semplice: **garantire che gli ambienti, le condizioni, le attrezzature, le procedure di lavoro all'interno della sua organizzazione non compromettano l'incolumità dei suoi dipendenti.**

Alcuni dei suoi obblighi ([per approfondire](#))

- nominare il Medico Competente
- designare preventivamente gli addetti all'emergenza (pronto soccorso, antincendio)
- nominare il preposto (modifica introdotta con il **Decreto Legge 146/21**)
- adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi e l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il MC
- convocare almeno una volta all'anno la riunione periodica (art. 35)
- richiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, l'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (artt. 36, 37)
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione



# Cosa deve fare il DL

- Anche dalla parte sopra riportata dell'articolo 18 del Decreto possiamo notare che spesso al DL è imposto di coinvolgere altre figure.
- La più profonda intuizione del Decreto 81 è forse proprio questa: **il DL non deve lavorare da solo. Mai.**
  - **Il DL non è un viandante solitario su un mare di nebbia. Quando lo diventa, qualcuno si farà male.**

## **Due obblighi non delegabili a nessuno:**

- **La valutazione dei rischi**
- **La nomina del RSPP**





# Dirigenti

Sono i primi collaboratori del Datore di lavoro.

Il legislatore lo definisce:

- «Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.»
- È considerato dirigente chi, anche solo di fatto, esercita prerogative incidenti sull'organizzazione del lavoro. Anche il dirigente vale il principio già citato: è l'effettività dei comportamenti che definisce i ruoli.





# Sanzioni

Omissione	Sanzione	Omissione	Sanzione
Nomina del medico competente	<i>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro</i>	Obbligo di provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza siano conformi alla legge	<i>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro</i>
Obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica	<i>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro</i>	Obbligo di formazione per il datore di lavoro che si assume il ruolo di RSPP	<i>Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro</i>
Obbligo di informare il Medico Competente delle cessazioni dei rapporti di lavoro	<i>sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro</i>	Obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro relativi all'attività svolta dall'azienda, sui nominativi degli addetti alle emergenze, sui nominativi dell'RSPP e del Medico Competente	<i>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro</i>
Obbligo di vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria non siano assegnati alla mansione specifica senza aver ricevuti il certificato di idoneità del Medico Competente	<i>sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro</i>	Obbligo di informare ciascun lavoratore sui rischi specifici relativi all'attività che svolge, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche, sulle misure di prevenzione e protezione adottate	<i>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro</i>
Obbligo di sottoporre i lavoratori che si occupano di movimentazione manuale dei carichi alla sorveglianza sanitaria	<i>arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro</i>		

Omissione	Sanzione
Obbligo di formare in maniera adeguata ogni lavoratore in materia di sicurezza e salute	<i>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati) (D.Lgs. 151/2015: J.Act)</i>
Obbligo di fornire una formazione adeguata e specifica ai dirigenti e ai preposti aziendali	<i>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro</i>
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica gli addetti alla prevenzione antincendio e al primo soccorso	<i>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro</i>
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica l'RLS	<i>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro</i>



# Preposto

## Il legislatore dà la seguente definizione:

- «Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.»
- Il preposto può essere considerato una **“sentinella per la sicurezza”**, infatti, è suo compito sovrintendere all'attività lavorativa e garantire l'attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro. (Obbligo di intervento con il **Decreto Legge 146/21**)
  - Nella pratica, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala, etc. vanno inquadrati nella figura del preposto poiché rientra nei loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della squadra/reparto/officina/sala, etc.
- Il preposto deve **vigilare, richiamare, dare istruzioni, interrompere l'attività** in attesa di risolvere la situazione.
- Il preposto, se ha necessità, deve **chiedere il supporto dei superiori**.





# Preposto: novità

- Il Decreto 146/2021 (poi convertito con la Legge 215/2021) riforma sostanzialmente la figura del preposto attribuendogli precisi obblighi di vigilanza e di intervento molto forti:
  - « (...) e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.»
- Il preposto viene così a collocarsi «a metà strada» tra il DL e i lavoratori, e deve in qualche modo garantire il reale funzionamento del sistema di salute e sicurezza sul lavoro. È quindi responsabile delle violazioni compiute dai lavoratori sotto la sua vigilanza.





# Lavoratori

Come abbiamo visto anche i lavoratori hanno precisi doveri:

- collaborare alla costruzione di un ambiente sicuro
- rispettare le norme e le prescrizioni
- utilizzare correttamente le attrezzature
- utilizzare in modo appropriato i DPI
- segnalare immediatamente le anomalie
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i DPI
- partecipare ai programmi di formazione
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti



Al lavoratore il legislatore assegna quindi **un ruolo nuovo e attivo**. È chiamato «*a uscire dalla sua inerzia di titolare del credito di sicurezza, il cui soddisfacimento è comunque autonomamente garantito e rafforzato e a farsi protagonista della sicurezza individuale e collettiva*» (R. Del Punta, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione.)



# Anche doveri

Come abbiamo visto il lavoratore ha anche precisi obblighi.

- Il lavoratore ha il diritto ma anche **l'obbligo di partecipare alla formazione.**
  - La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore per la mancata partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro organizzato dall'azienda, ritenendo che esso rappresenti «una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata» (**Cassazione Civile, Sez. Lav., 7 gennaio 2019 n.138**)
- L'obbligo di rispettare le prescrizioni e di indossare i DPI.
  - Licenziamento legittimo di un lavoratore sorpreso senza i DPI. (Cassazione Civile, 07 maggio 2013, n. 10553)
- Licenziamento per violazione di altri obblighi di sicurezza.




# La cabina di regia: il SPP

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è la vera cabina di regia per la sicurezza.

- «Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori» (art.2)

È lo strumento che il legislatore mette a disposizione del DL perché non sia «solo» a gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro.





# II RSPP

Al vertice del SPP c'è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

- Questa figura, **nominata dal datore di lavoro**, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. (Art. 32 del D.Lgs. 81/08)
- Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva.
- In particolare:
  - **Rileva i fattori di rischio**, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenente le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
  - Presenta i **piani formativi ed informativi** per l'addestramento del personale;
  - Collabora con il DL nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.



# RLS

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). È una figura obbligatoria per legge (Art 47) che dà concretezza alla **visione partecipativa**.

- **1** fino a 200 dipendenti; **3** oltre i 200 dipendenti; **6** oltre i 1000 dipendenti.
- È la persona eletta (tra i lavoratori) o designata (all'interno della RSU) per rappresentare i lavoratori su tutti gli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro.
- Ha la funzione di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori alla salute e alla sicurezza e con il loro contributo promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro.





# Medico Competente

- Il medico competente (competente = esperto di medicina del lavoro), collabora con il datore di lavoro e con il RSPP:
  - Alla **valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria.
  - Alla predisposizione della attuazione delle **misure per la tutela** della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
  - All'attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza.
  - All' **organizzazione del servizio di primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

[Per approfondire i compiti del MC](#)





# Addetti alle emergenze

Sono addetti all'emergenza gli **addetti al primo soccorso** e gli **addetti antincendio**.

Come abbiamo visto, è obbligo del DL:

- «Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza» (Art. 18)
- I lavoratori **non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (Art. 43)** e devono seguire una formazione specifica, teorica e pratica.







# SOMMARIO



# Alcune domande

Il docente può porre alla classe alcune domande per chiarire le idee:

- Cosa caratterizza il DL prevenzionistico?
- Quali sono i suoi obblighi non delegabili
- Cosa è il SPP?
- Chi è e cosa fa il RSPP?
- Che ruolo ha il RLS?
- Un dipendente è obbligato ad assumere il ruolo di RSPP?
- Cosa è la riunione periodica?
- Quali sono le mansioni del Medico Competente?
- Chi sono gli addetti alle emergenze?

